

Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2003 (vai al [sommario](#))

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 luglio 2003

Rideterminazione delle tariffe per lavori di facchinaggio nella provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Visto il precedente decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Ravvisata la necessita' di rideterminare le tariffe minime fissate con decreto n. 74 del 23 maggio 2001 da valere a decorrere dal 1° luglio 2003;
Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
Preso atto delle indicazioni fornite dalle parti sociali nella riunione del 22 maggio 2003;
Decreta:
La tariffa giornaliera per i lavori di facchinaggio e' rideterminata dal 1° luglio 2003 nella misura di Euro 97,86 cosi' articolata:
Euro 28,82 minimo tabellare;
Euro 13,59 contingenza fino al 30 aprile 1986;
Euro 6,61 contingenze dal 1° maggio 1986 al 30 ottobre 1991;
Euro 0,79 contingenza al 1° novembre 1991;
Euro 49,81 retribuzione base;
Euro 47,31 95% per oneri riflessi;
Euro 97,12 tariffa complessiva;
Euro 0,4 E.D.R. in applicazione del protocollo di intesa 31 luglio 1992;
Euro 0,22 56% per oneri riflessi sull'E.D.R.;
Euro 0,12 31% per reati 13^a, ferie, festività, T.F.R. sull'E.D.R.;
Euro 97,86 tariffa complessiva giornaliera;
Euro 12,23 tariffa oraria.
La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
15% per lavoro straordinario;
30% per lavoro notturno e festivo;
55% per lavoro festivo infrasettimanale.
Il presente decreto sara' notificato alle organizzazione sindacale, alle associazioni ed enti interessati e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce il decreto direttoriale n. 75 del 5 giugno 2003, contenente errori materiali di trascrizione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003.
Frosinone, 2 luglio 2003
Il direttore provinciale: Necci



Scarica la
Gazzetta Ufficiale
per iPhone

